

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta da

FRANCO DE STEFANO	- Presidente -
PASQUALE GIANNITI	- Consigliere -
CRISTIANO VALLE	- Consigliere -
ANTONELLA PELLECCIA	- Consigliere -
RAFFAELE ROSSI	- Consigliere rel.-

**OPPOSIZIONE
ALL'ESECUZIONE -
RESPONSABILITA'
PROCESSUALE
AGGRAVATA**

R.G. n. 22659/2023

Cron. _____

CC - 09/01/2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA**sul ricorso iscritto al n. 22659/2023 R.G. proposto da****GIANFRANCO**, rappresentato e difeso dall'Avv.**- ricorrente -****contro****CASTELLO FINANCE S.R.L. E, PER ESSA, DONEXT S.P.A.**, in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso
dall'Avv.**- controricorrente -**avverso la sentenza n. 5818/2023 della CORTE DI APPELLO DI ROMA,
depositata il 14 settembre 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 9
gennaio 2026 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI.**FATTI DI CAUSA**1. Innanzi il Tribunale di Roma negli anni 90 vennero intraprese da
vari creditori in danno di Gianfranco plurime procedure di

espropriazione immobiliare aventi ad oggetto numerosi cespiti: dopo la riunione delle stesse, l'azione esecutiva venne coltivata – anche mediante la rinnovazione della trascrizione del pignoramento – dalla Italfondario S.p.A., quale mandataria della Castello Finance s.r.l., cessionaria dei crediti vantati nei confronti dell'esecutato da diversi istituti di credito.

Nel corso dell'espropriazione si svolsero, in contraddittorio tra il e Italfondario, alcuni subprocedimenti (per la cessazione della vendita forzata fatta a lotti ex art. 504 cod. proc. civ. e per la riduzione del pignoramento ex art. 496 cod. proc. civ.) nonché incidentali giudizi oppositivi (tra i quali, controversia ex art. 512 cod. proc. civ. a seguito di contestazioni sul progetto di distribuzione).

2. Con ordinanza del 22 aprile 2014, il giudice dell'esecuzione, su istanza dell'esecutato, rilevato che la trascrizione del pignoramento era stata rinnovata decorsi oltre venti anni dalla originaria trascrizione, dichiarò estinta l'esecuzione.

Avverso tale provvedimento, Italfondario dispiegò reclamo ai sensi dell'art. 630 cod. proc. civ. (dichiarato inammissibile dal Tribunale di Roma in composizione collegiale con provvedimento del 29 ottobre 2014) ed opposizione agli atti esecutivi (rigettata dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 6723/2016 del 2 aprile 2016).

3. Nel frattempo, con ricorso depositato il 25 novembre 2014, Gianfranco propose opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., rassegnando le seguenti conclusioni:

(i) *«accertare e dichiarare che ha integralmente assolto ogni propria pendenza debitoria con riferimento ai crediti azionati nell'esecuzione da Italfondario [...] e che pertanto la relativa azione esecutiva non può più essere proseguita e/o nuovamente intrapresa, con conseguente caducazione dei titoli esecutivi sulla cui base l'esecuzione venne a suo tempo iniziata;*



(ii) «ordinare conseguentemente la cancellazione del rinnovo della trascrizione del pignoramento immobiliare [...]»;

(iii) «accertare ex art. 96, secondo comma, cod. proc. civ. la responsabilità processuale aggravata della Italfondiaro S.p.A., quale mandataria di Castello Finance s.r.l., per aver agito in sede esecutiva senza la normale prudenza e in particolare per aver proseguito l'azione esecutiva nel tentativo di ottenere la vendita dei beni pignorati allorché il credito era stato integralmente soddisfatto nelle forme meglio descritte in narrativa, e

(iv) per l'effetto condannare Italfondiaro a ristorare dei danni patrimoniali, non patrimoniali e di immagine consequenzialmente patiti nella misura che riterrà di giustizia anche con valutazione equitativa».

Alle domande oppose attiva resistenza Italfondiaro, nella qualità.

4. All'esito del giudizio di prime cure, celebrato secondo la scansione bifasica tipica delle opposizioni esecutive, il Tribunale di Roma: dichiarò inammissibile l'opposizione (per difetto di interesse ad agire, stante la dichiarata estinzione dell'espropriazione); ritenne che la istanza ex art. 96 cod. proc. civ. doveva essere formulata dal costituendosi nei giudizi dalla controparte intrapresi avverso l'ordinanza di estinzione; compensò per intero le spese di lite.

5. La decisione in epigrafe indicata ha rigettato l'appello interposto dall'originario opponente.

6. Gianfranco ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi.

Resiste, con controricorso, la Castello finance s.r.l., per il tramite della mandataria doNext S.p.A. (nuova denominazione sociale di Italfondiaro S.p.A.).

Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ..



RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ..

Lamenta l'omessa pronuncia sulle domande, formulate in primo grado e ribadite con l'atto di appello, con cui aveva chiesto *«dichiarare (a) che aveva assolto ogni debito quanto alle posizioni ex Banco Ambrosiano Veneto, ex Comit e ex Ca.Ri.Plo. con conseguente caducazione e inutilizzabilità, anche in futuro, dei titoli esecutivi posti da Italfondionario a base dell'esecuzione; (b) che era cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di cancellazione delle rinnovate trascrizioni dei pignoramenti immobiliari, cancellazione cui Italfondionario aveva finalmente provveduto soltanto nel corso del giudizio di primo grado, con ogni conseguenza in ordine alla liquidazione delle spese di lite (soccombenza virtuale)»*.

1.1. Il motivo è infondato.

Come evincesi dalle conclusioni precisate nell'originario atto di ingresso della lite (pedissequamente trascritte in parte narrativa):

(i) l'accertamento dell'assolvimento di ogni debito e di estinzione dei crediti azionati da Italfondionario concretava la ragione (cioè a dire, la *causa petendi*) della richiesta di declaratoria di inesistenza del diritto della società a procedere in via esecutiva, integrante il tipico *petitum* della opposizione ex art. 615, secondo comma, cod. proc. civ.;

(ii) l'ordine di cancellazione era invece postulato come effetto (*«ordinare conseguentemente»*) derivante dell'accertamento negativo sul diritto a procedere esecutivamente.

La pronuncia di inammissibilità della opposizione resa dal giudice di primo grado e confermata in sede di appello importa, per necessaria e logica inferenza, il rigetto implicito delle domande di cui sopra.

Non sussiste pertanto il lamentato vizio di omessa pronuncia.



2. Il secondo motivo, ancora con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., eccepisce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 615, 617 e 96 del codice di rito.

Esso, in realtà, articola due distinte censure.

3. La prima contesta l'affermato difetto di interesse a proporre l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. successivamente alla dichiarazione di estinzione della procedura espropriativa.

Premesso che l'accoglimento di un'opposizione all'esecuzione assicura una utilità maggiore rispetto alla mera estinzione, rileva come all'epoca di introduzione della opposizione in parola la procedura esecutiva non poteva considerarsi definitivamente chiusa, attesa l'opposizione agli atti esecutivi (la cui prima fase «è di esclusiva competenza del G.E. ed è quindi ancora dentro l'esecuzione») esperita da Italfondario avverso il provvedimento di chiusura dell'esecuzione.

3.1. La doglianza non merita accoglimento.

Per notoria definizione, l'opposizione all'esecuzione è una delle parentesi cognitive incidentali alle procedure di esecuzione forzata: essa, più specificamente, è un giudizio di accertamento negativo del diritto del creditore di agire in via esecutiva per conseguire il concreto soddisfacimento del credito riconosciuto dal titolo esecutivo.

In ragione della descritta natura, la contestazione sull'*an exequatur* postula, indefettibilmente, che il diritto di agire esecutivamente sia stato (quantomeno) minacciato o (comunque) in corso di esercizio: presuppone cioè, per un verso, l'avvenuta notificazione di un atto di precetto (in ciò distinguendosi da una generica azione di accertamento negativo dell'altrui diritto: cfr. Cass. 04/08/2016, n. 16281; Cass. 17/10/2019, n. 26285) e, per altro verso (e nel regime, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie, anteriore alla introduzione del termine finale di ammissibilità operata dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, con la modifica dell'art. 615,



secondo comma, cod. proc. civ.) che la procedura esecutiva, in forma specifica o per espropriazione, non si sia conclusa in uno dei possibili modi di sua definizione, soddisfattivi o meno della pretesa azionata.

In assenza degli illustrati presupposti, difetta l'interesse, concreto ed attuale, ad invocare la declaratoria di insussistenza del diritto a procedere esecutivamente: l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. è, pertanto, inammissibile (così, con riferimento alle diverse tipologie di procedure esecutive: nell'esecuzione per rilascio, Cass. 27/05/2025, n. 14158; nella espropriazione presso terzi, Cass. 21/04/2022, n. 12690; nell'espropriazione immobiliare, Cass. 31/05/2023, n. 15439).

A questi principi di diritto è conforme la decisione impugnata là dove ha negato l'ammissibilità della opposizione all'esecuzione siccome intrapresa in epoca successiva all'ordinanza di estinzione (*rectius*, di improseguibilità: Cass. 07/06/2025, n. 15241; Cass. 06/06/2025, n. 15143; Cass. 11/03/2016, n. 4751) della procedura esecutiva per mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento nel termine ventennale fissato dall'art. 2668-ter del codice civile.

3.2. Né ad una differente conclusione inducono gli argomenti - pur diffusamente illustrati - spesi sul punto da parte ricorrente, tanto nell'atto di adizione della Corte quanto nella memoria illustrativa, finalizzati, in sostanza, a sostenere che al momento di presentazione della opposizione l'esecuzione dovesse reputarsi ancora pendente.

3.2.1. A suffragio dell'assunto, l'impugnante sostiene, *in primis*, che «*il provvedimento di estinzione non può essere immediatamente efficace, essendo la sua definitività rimandata alla stabilizzazione per mancata impugnazione ovvero all'esito negativo dei controlli disponibili (diversi per l'estinzione tipica e per quella atipica)*».

Richiama, trascrivendone ampi stralci della motivazione, Cass. 07/08/2023, n. 23941, secondo cui «*la cancellazione della trascrizione del pignoramento disposta in conseguenza della chiusura anticipata (o*



dell'estinzione) del processo esecutivo, può essere in concreto attuata soltanto dopo che il provvedimento che ne costituisce il presupposto sia divenuto definitivo, in virtù della mancata contestazione dello stesso nei termini di legge o del definitivo rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi (o del reclamo) proposta».

La tesi non convince.

L'arresto invocato dal ricorrente, invero isolato, si pone in (non dichiarato) contrasto con principi di diritto enunciati reiteratamente da questa Corte, anche nella sua composizione più tipica di organo della nomofilachia, che qui si intende fermamente e convintamente ribadire, dacché consentanei ai connotati tipizzanti l'esecuzione forzata.

Al riguardo, si vuol qui fare *relatio* alla diffusa trattazione sul tema svolta da Cass., Sez. U, 14/12/2020, n. 28387, i cui passaggi salienti (collocati ai punti 45.-49. della parte motiva) vanno così riaffermati:

-) il processo esecutivo si presenta strutturato non già come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale - secondo lo schema proprio del processo di cognizione - ma come una successione di subprocedimenti, cioè una serie autonoma di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi (Cass. Sez. U. 27/10/1995, n. 11178, nonché, più di recente, Cass. 15/07/2016, n. 14449);

-) tutti gli atti ed i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, in quanto necessariamente funzionalizzati all'ordinato sviluppo della sequenza procedimentale in cui si inseriscono, producono di per sé soli gli effetti loro propri e la stessa progressione del processo, non appena venuti a giuridica esistenza, tanto da potersi qualificare come intrinsecamente definitivi in forza della loro sola pronuncia (od eventuale deposito in cancelleria, se separato);

-) il concetto di definitività in dipendenza dell'esaurimento dei gradi ordinari di impugnazione, invece, è alieno dal processo di esecuzione, in quanto connaturato al giudizio di cognizione;



-) una tale intrinseca definitività degli atti del processo esecutivo non è inficiata dalla previsione di un sistema di rimedi, assistiti da rigorosi termini decadenziali, né dalla normale revocabilità - salvo espressa contraria previsione - di tutte le ordinanze ed i decreti del giudice dell'esecuzione.

Da tanto discende l'attribuzione di efficacia immediata (anche) al provvedimento dichiarativo dell'estinzione dell'esecuzione per cause tipiche o della chiusura anticipata di essa per vicende atipiche.

3.2.2. Rileva poi parte ricorrente che *«al momento del deposito del ricorso in opposizione all'esecuzione era pendente dinanzi al G.E. la fase sommaria dell'opposizione agli atti avverso il provvedimento di estinzione»*: orbene, poiché, sulla scorta della struttura bifasica delle controversie oppositive, *«la fase sommaria dell'opposizione agli atti è di esclusiva competenza del G.E. che opera all'interno del processo esecutivo»*, tanto *«significa che l'esecuzione è ancora in atto»*.

Il ragionamento, pur muovendo da un corretto inquadramento cronologico degli accadimenti processuali, non è conforme a diritto.

La pendenza del procedimento esecutivo cessa con l'adozione del provvedimento (immediatamente efficace, come innanzi chiarito) che lo conclude: nella maniera fisiologica (ovvero con la soddisfazione, pur non integrale) del ceto creditorio oppure per vicende anomale e non soddisfattive per i creditori (come nel caso di estinzione, tipica o atipica).

Come puntualizzato da questa Corte con riferimento all'ordinanza di approvazione del progetto di distribuzione, momento terminativo dell'espropriazione immobiliare, la disposta chiusura dell'esecuzione non è impedita dalla mera proposizione di una opposizione formale o di un reclamo avverso il provvedimento conclusivo: soltanto l'eventuale accoglimento del rimedio esperito travolge, con effetto demolitorio *ex tunc*, tale provvedimento e determina il ripristino del corso della



procedura esecutiva (cfr., in tal senso, con diffusa motivazione, Cass. 20/11/2023, n. 32143 e n. 32146).

In questa prospettiva, la necessaria celebrazione della prima fase della opposizione agli atti esecutivi innanzi il giudice dell'esecuzione non concreta un'appendice della procedura esecutiva oramai conclusa (ovvero non determina una protrazione della pendenza di essa) ma è finalizzata esclusivamente alla (eventuale) adozione delle misure indilazionabili idonee ad evitare il determinarsi, in maniera irreversibile, degli effetti della estinzione e salvaguardare così il (prognosticato come) favorevole esito della controversia oppositiva.

Ciò consente di escludere che, nella specie, l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. sia stata dispiegata ad esecuzione in corso.

4. Con la seconda censura del secondo motivo, parte impugnante rappresenta che l'illecito denunciato con la domanda di risarcimento danni per responsabilità processuale aggravata era la *«condotta ingiustificatamente vessatoria e persecutoria»* serbata da Italfondario *«durante tutto l'arco dell'esecuzione attinente all'an dell'esecuzione»*, sicché tale domanda andava proposta in seno al *«giudizio in cui si contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata»*: non già, come invece opinato dalla Corte territoriale, nell'ambito dell'opposizione agli atti avverso il provvedimento di estinzione (strumento di controllo di quel singolo atto), poiché l'introduzione di tale opposizione da parte di Italfondario *«integrava uno dei tanti comportamenti processuali, dilatori e gravatori, generativi della responsabilità aggravata»*.

4.1. Anche questa censura va disattesa, benché occorra – ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. – correggere la motivazione della sentenza gravata, conforme a diritto nella finale statuizione resa.

4.1.1. Sul tema, sono doverose brevi premesse di ordine generale.

Nonostante il testuale riferimento all'esecuzione forzata contenuto nel secondo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., si ritiene che l'agire in



via esecutiva (con tale locuzione intendendo sia il promuovimento della esecuzione quanto del compimento di atti di impulso di essa) possa integrare illecito processuale secondo la duplice direttrice tracciata da ambedue i primi due commi della norma citata.

Comunemente invalsa è, infatti, la distinzione tra la responsabilità da procedure esecutive illegittime (o irrituali), regolata dal precetto generale e omnicomprensivo del primo comma, ravvisabile in caso di atti esecutivi compiuti con malafede o colpa grave in difetto dei presupposti speciali di legittimità o nell'inosservanza delle forme prescritte, e la responsabilità da procedure esecutive ingiuste, invece configurabile allorché l'atto esecutivo sia realizzato senza la normale prudenza ed a tutela di una situazione giuridica inesistente.

Ciò posto, il problema di maggiore rilevanza correlato all'illecito processuale commesso in ambito esecutivo concerne la individuazione della sede di esercizio della tutela risarcitoria.

La questione concerne, in specifico, le modalità con cui, in caso di illecito processuale di matrice esecutiva, realizzare la correlazione tra domanda di merito e domanda ex art. 96 cod. proc. civ., cioè a dire la corrispondenza biunivoca tra giudice del merito e giudice della responsabilità aggravata che un unanime indirizzo giurisprudenziale considera *quid proprium* dell'istituto.

Si tratta, in sintesi, di sostanziare di concreto contenuto precettivo la indicazione positiva del «*giudice che accerta l'inesistenza del diritto (...) per cui è stata iniziata o compiuta*» un'esecuzione forzata ingiusta quale giudice cui è devoluta la cognizione sulla istanza di ristoro dei pregiudizi da tale esecuzione derivanti.

4.1.2. Sull'argomento, l'analisi non può che muovere da un arresto di questa Corte, reso nella composizione più tipica di organo della nomofilachia ed a risoluzione di questione di massima importanza.



Il riferimento è a Cass., Sez. U, 21/09/2021, n. 25478, relativa specificamente ad una vicenda in cui si lamentavano danni provocati da un'esecuzione forzata coltivata nonostante il sopravvenuto difetto del titolo giudiziale azionato ma recante l'enunciazione di *regulae iuris* di indubbio tenore generale.

Il principio di diritto affermato da tale pronuncia è stato così massimato: *«l'istanza di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., per aver intrapreso o compiuto, senza la normale prudenza, un'esecuzione forzata in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale non definitivo successivamente caducato, deve essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio di formazione o preordinato alla definitività del titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente, e non vi siano preclusioni di natura processuale. In questa ultima ipotesi, la domanda deve essere formulata al giudice dell'opposizione all'esecuzione. Solo qualora sussista un'ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto all'articolazione della domanda anche in tale sede, ne è consentita la proposizione in un giudizio autonomo»*.

Con particolare riguardo all'articolazione dell'istanza di ristoro in seno alla controversia di cui all'art. 615 cod. proc. civ., si chiarisce, in motivazione, che: *«ben potrebbe darsi che la domanda risarcitoria non possa essere proposta né davanti al giudice della cognizione né davanti a quello dell'opposizione all'esecuzione. Come correttamente ha rilevato la citata sentenza n. 28527 del 2018, infatti, può sussistere tanto un'impossibilità di fatto quanto un'impossibilità di diritto. La prima si ha quando la vittima, al momento del compimento della temeraria iniziativa processuale, non aveva patito alcun danno e non poteva ragionevolmente prevedere di subirne in seguito; la seconda, invece, si verifica quando, per le ragioni già dette, vi siano preclusioni di carattere processuale alla proposizione della relativa domanda. [...]*



In questi casi - e soltanto in questi, giova ripeterlo - il danneggiato non avrà altra strada che quella di proporre la domanda risarcitoria in un giudizio autonomo. Ma siffatta possibilità non è frutto di una libera scelta della parte, bensì dell'impossibilità di percorrere le strade in precedenza delineate. Si tratta, in definitiva, di una sorta di estrema e residua eventualità che non può essere sempre esclusa e che costituisce uno strumento di tutela del danneggiato e di coerenza interna del sistema».

4.1.3. Le considerazioni innanzi trascritte (già più volte ribadite: v., *ex aliis*, Cass. 31/12/2021, n. 42119; Cass. 15/05/2023, n. 13244; Cass. 30/12/2023, n. 36593), cui il Collegio intende dare continuità, appaiono dirimenti per dare risposta al motivo in scrutinio.

Non è dubbio, in virtù della esaustiva narrazione dei fatti operata in ricorso, che la domanda risarcitoria avanzata dall'odierno ricorrente individuasse come sua *causa petendi* un coacervo di comportamenti tenuti «*per tutto l'arco della procedura*» dalla Italfondario, nel loro complesso asseritamente temerari: ingiustificate resistenze ad istanze di riduzione del pignoramento, all'opposizione distributiva, rinnovazioni di ipoteche e pignoramenti, prosecuzione della procedura anche dopo l'avvenuto deposito di somme idonee alla soddisfazione del credito.

In breve: una condotta *in thesi* qualificante come ingiusta (e non illegittima) la condotta procedura esecutiva.

Non è pertanto corretto ritenere – come invece ha fatto il giudice territoriale – che un'istanza risarcitoria del genere dovesse essere proposta (a pena di preclusione) in replica alla opposizione agli atti esecutivi o al reclamo ex art. 630 cod. proc. civ. avverso l'ordinanza dichiarativa dell'estinzione: come detto, il contegno denunciato come temerario non si esauriva nella reazione alla dichiarata estinzione.

E tuttavia, la domanda in parola nemmeno poteva essere avanzata (come accaduto) nell'ambito della opposizione all'esecuzione ex art.



615 cod. proc. civ., per la dirimente ragione che la proposizione di tale opposizione era preclusa dalla chiusura della procedura esecutiva e che il danno da essa cagionato continuava a manifestarsi (con il permanere della trascrizione del pignoramento) dopo siffatta chiusura.

Per il supposto danneggiato residuava, quale *sedes* ad un tempo residuale ed esclusiva per azionare la pretesa risarcitoria, la esperibilità di un giudizio di danno autonomo e separato.

Resta dunque confermata, pur sulla base di diversa motivazione, la pronuncia gravata nella parte in cui ha negato l'ammissibilità della domanda ex art. 96 cod. proc. civ. articolata dall'odierno ricorrente.

5. Il terzo motivo deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 99 e 276 cod. proc. civ. nonché dell'art. 119 disp. att. cod. proc. civ., con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ..

L'impugnante critica la decisione sulle spese *«che esibisce una motivazione perplessa e contraddittoria: [...] non si comprende perché la Corte non abbia liquidato, come chiedeva Italfondiaro, le spese del doppio grado riformando la sentenza del Tribunale, che le aveva compensate proprio motivando che la decisione in rito giustifica l'integrale compensazione delle spese»*.

Richiede l'annullamento della statuizione *«essendo evidente che vittorioso, ha diritto all'integrale refusione delle spese dei due gradi di merito e del presente grado di legittimità»*.

5.1. Il motivo è infondato.

L'odierno ricorrente aveva chiesto al giudice di appello la riforma della statuizione di compensazione delle spese disposta in prime cure sul rilievo che *«il Tribunale avrebbe dovuto apprezzare l'astratta fondatezza della diversa domanda volta ad ottenere la cancellazione della trascrizione del pignoramento [...] nonché della domanda di accertamento negativo nei confronti di Italfondiaro»*.



L'argomentazione riposa su un presupposto errato: come rilevato in relazione al primo motivo di ricorso, ambedue le domande richiamate erano state implicitamente rigettate dal giudice di prima istanza (con decisione confermata in appello), quale logica inferenza della dichiarata inammissibilità della opposizione.

L'esito del giudizio di prime cure vedeva quindi l'odierno ricorrente integralmente soccombente: sicché egli non poteva impugnare la compensazione disposta dal primo giudice, in quanto a lui favorevole.

D'altro canto, la integrale soccombenza nel merito in appello esclude la illegittimità della condanna alle spese di quel grado impartita nei confronti del ricorrente.

6. Il ricorso è rigettato.

7. La novità negli esatti termini delle questioni affrontate nel giudizio di legittimità giustifica, a parere della Corte, la compensazione, per intero, delle relative spese tra le parti.

8. Atteso l'esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo



unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-*bis*.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 9 gennaio 2026.

Il Presidente

Franco De Stefano

